



# Diritto & Fisco



La disciplina obbliga l'Agenzia delle entrate a soluzioni risolutive, dice la Cgt di Oristano

## Interpelli, risposte senza forse Se la posizione è interlocutoria ha ragione il contribuente

DI ALBERTO RENDA  
E GIANLUCA STANCATI

**L**a disciplina dell'interpello obbliga l'Amministrazione finanziaria a rendere una risposta risolutiva, in termini positivi o negativi rispetto alla prospettazione dell'interessato. Di conseguenza, un riscontro interlocutorio, se pure motivato dalla necessità di consultare una diversa amministrazione, ove si protragga senza giungere ad una conclusione, determina la condivisione della soluzione proposta nell'istanza. Ciò con l'ulteriore effetto di invalidare i suc-

cessivi atti che contrastino con detta soluzione.

In questi termini si è espressa la Corte di Giustizia di I Grado di Oristano con la sentenza n. 46/2024, depositata il 25 marzo 2024. Nei fatti di causa il contribuente aveva promosso un giudizio preventivo avverso il silenzio rifiuto maturato sull'istanza di rimborso presentata per il riconoscimento del maggior credito spettante sugli investimenti nel Mezzogiorno operati dalle società agricole. In precedenza, il medesimo contribuente, a mezzo interpello, aveva evidenziato l'erronea impostazione del software da utilizzare per le comunicazio-

ni strumentali al riconoscimento dell'agevolazione, in ragione della circostanza che il programma non riconosceva la specifica, nonché superiore, aliquota prevista per il settore (agricolo). L'Agenzia delle Entrate si era limitata a rappresentare la necessità di interlocuzione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, senza dare alcun seguito.

I giudici di primo grado hanno, quindi, richiamato le disposizioni sull'interpello ove espressamente prevedono che il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforme dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Conseguentemente, dal disposto normativo discende che la tassatività della norma, il termine perentorio previsto e la previsione dell'espressa sanzione di nullità dei successivi atti emessi in senso difforme dalla risposta precedentemente data, non consentono di ritenere che l'Amministrazione possa sottrarsi né dilatare indefinitamente i tempi previsti per l'adempimento a tale cogente obbligo informativo a favore del contribuente nell'interpretazione della normativa tributaria di riferi-

mento.

La pronuncia dei giudici sardi si pone in linea con le recenti modifiche all'istituto dell'interpello nella parte in cui, all'art. 11, comma 5, della l. n. 212/2000, dispone che, quando è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione, se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello.

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

### SUL PROFESSIONISTA PENDE LA CONDANNA PER FALSO

## Concordato, studio senza scampo

Il codice della crisi d'impresa non salva il professionista dalla condanna per falso nell'attestazione necessaria per l'ammissione al concordato preventivo: l'attestatore ha dato per buono l'apporto di terzi senza verificarne l'attendibilità. E non è vero che l'articolo 324 del decreto legislativo 12/01/2019, n. 14 abbia in parte abrogato il reato in precedenza previsto dall'articolo 236 bis della legge fallimentare, il regio decreto 16.03.1942, n. 267: l'inciso aggiunto dalla novella si limita a precisare che è esclusa dalla rilevanza la valutazione sulla futura fattibilità del processo del professionista, mentre vi rientrano la correttezza dei dati informativi e dei criteri di valutazione impiegati.

Così la Corte di cassazione penale, sez. quinta, nella sentenza n. 13016 depositata il 28 marzo 2024.

### Interpretazione corretta

Bocciato il ricorso del commercialista: il reato è estinto per prescrizione, cade dunque la condanna a dieci mesi e venti giorni di carcere, ma non quella al risarcimento dei danni alla parte civile.

Il professionista non batte ciglio sull'apporto di 200 mila€ che avrebbe dovuto fornire la madre dell'imprenditore e non risulta mai arrivato. La nuova norma, dopo il riferimento alle «informazio-

ni rilevanti» omesse dal professionista aggiunge le parole «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati». Non giova alla difesa dedurre che l'intervento avrebbe limitato l'area di rilevanza penale. E per comprenderlo bisogna passare per la corretta interpretazione della disposizione precedente: che dava sì rilievo penale all'attività che il professionista attentatore prestava rispetto alla fattibilità del piano di concordato, ma soltanto rispetto a completezza e correttezza della «base informativa» e dei «metodi valutativi».

### Grandezze economiche

I dati aziendali, d'altronde, hanno una componente valutativa: indicano grandezze economiche che esprimono in valore di negozi giuridici, rapporti contrattuali e beni immateriali. E nel caso specifico l'omesso controllo di attendibilità addebitato al profes-

sionista riguarda proprio un dato aziendale: l'apporto di finanza di 200 mila €, un quarto dell'ammontare complessivo dell'attivo.

Dario Ferrara



Attendibilità non verificata

**IO ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi).

© Riproduzione riservata

## Figli, è reato spiare l'ex per provare che manipola

Reato spiare l'ex per provare che manipola il figlio minore, mentre la coppia si sta separando. E ciò benché l'uomo che nasconde la «cimice» sia il proprietario di casa: il discrimine fra interferenza illecita e lecita non sta nella natura del momento di privacy violato, ma nel fatto che chi registra sia parte o meno del video o dell'audio. E dunque compie il delitto ex articolo 615 bis Cp l'uomo che installa la microspia in casa sua per captare le conversazioni della signora con i terzi, così da preconstituire elementi di prova in vista dalla causa sull'affido del figlio. Così la Corte di cassazione penale, sez. quinta, nella sentenza n. 12713 del 27/03/2024. Diventa definitiva la condanna a quattro mesi di reclusione più il risarcimento alla parte civile per il delitto d'interferenza illecita, mentre il sostituto pg concludeva per l'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto. Non giova alla difesa dedurre che l'imputato, in quanto titolare dell'abitazione, sia parte di quella «vita privata» che l'articolo 615 bis Cp punta a tutelare: compie reato, ad esempio, il marito che filma la moglie nuda o seminuda in bagno o camera da letto senza che la donna voglia condividere quei momenti di intimità; non lo commette, invece, l'uomo che filma in casa propria i rapporti intimi con la convivente: in tal caso chi registra è partecipe del momento di vita privata carpito; mentre commette l'interferenza illecita il marito che spia la moglie e i figli quando non è in casa, grazie alle telecamere che ha nascosto nei locali. Ciò che conta, nel nostro caso, è che quando la coppia si trova ai ferri corti l'uomo abbia nascosto la microspia registrando le conversazioni fra la donna e altri interlocutori nell'abitazione dove al momento vivono ancora entrambi. Il rapporto padre-figlio, peraltro, non corre alcun pericolo: la manipolazione psicologica ad opera della donna è esclusa al punto che nel giudizio civile scatta l'affido condiviso. Né conta la spinta emotiva, cioè la convinzione del padre che il figlio si trovi in pericolo: a far scattare l'interferenza illecita basta il dolo generico, quindi la volontà cosciente di procurarsi in modo indebito immagini o audio inerenti la privacy altrui.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata